



Novità tributarie 2022

Webinar - 13 gennaio 2022, ore 14.00

a cura di Giovanni Sgura - ragioniere commercialista

Sommario

1	Iva	3
1.1	Note di variazione dopo il decreto sostegni-bis	3
1.1.1	Le nuove regole	3
1.1.2	La decorrenza	4
1.1.3	Operatività e termini	4
1.1.4	Osservazioni operative	5
1.2	Fatturazione elettronica	6
1.2.1	La proroga del divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie	6
1.2.2	Il (futuro) obbligo per i soggetti in regime forfettario	6
1.2.3	Il divieto di emissione di fattura nei confronti dei privati se non richiesta	6
1.3	Altre novità Iva	6
1.3.1	Differimento modifiche esterometro	6
1.3.2	Regime Iva enti non commerciali	7
1.3.3	Non imponibilità trasporti art. 9	7
1.3.4	Aliquota Iva gas primo trimestre 2022	7
1.3.5	Modelli Intra	7
2	Irap e tributi locali	8
2.1	Abolizione Irap soggetti individuali	8
2.2	Altre novità	8
2.2.1	Definizione Abitazione principale agli effetti dell'IMU	8
2.2.2	Imu pensionati residenti all'estero	8
3	Detrazioni edilizie – modifiche e proroghe	9
3.1	Asseverazione e visto di conformità	9
3.2	Nuovi bonus	9
3.2.1	Nuovo bonus "barriere architettoniche"	9
3.2.2	Nuovo credito di imposta per sistemi di accumulo	9
3.3	Proroghe bonus edilizi	10
3.4	Trattamento contabile e fiscale dei bonus	11
3.4.1	Beneficiario che utilizza la detrazione	11
3.4.2	Beneficiario che "cede il credito derivante dalla detrazione"	11
3.4.3	Cessionario che a propria volta cede l'agevolazione	11

NOVITA' TRIBUTARIE 2022

3.4.4	Cessionario che utilizza in proprio l'agevolazione	11
4	Riduzione pressione fiscale e misure per le famiglie.....	13
4.1	Le modifiche all'irpef	13
4.1.1	I nuovi scaglioni e le nuove aliquote	13
4.1.2	I nuovi importi delle detrazioni di imposta da lavoro e assimilati	13
4.1.3	Le detrazioni d'imposta per i familiari a carico e l'assegno unico per i figli.....	14
4.1.4	Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"	15
4.2	Detrazione giovani inquilini	15
4.3	Proroga agevolazioni acquisto prima casa under 36.....	15
5	Sospensione termini per malattia, infortunio o decesso del professionista	16
5.1	Gli adempimenti	16
5.2	I soggetti	16
5.3	Gli eventi che danno diritto alla sospensione	16
5.4	I termini oggetto di sospensione	17
5.5	L'esonero da responsabilità e la sospensione dei termini	17
5.6	Documentazione e procedura	17
5.7	Controlli e sanzioni	17
6	Altre novità	18
6.1	Proroga "plastic tax" e "sugar tax"	18
6.2	Limiti all'uso del contante	18
6.3	Sospensione ammortamenti	18
6.4	Assemblee a distanza – proroga al 31/07/2022	18
6.5	Imposte fisse per trasferimento di immobili nell'ambito di cessioni d'azienda.....	18
6.6	Limite per compensazioni.....	19
6.7	Tasso di interesse legale	19

1 IVA

1.1 NOTE DI VARIAZIONE DOPO IL DECRETO SOSTEGNI-BIS

L'Art. 18 del D.L. 73/2021 interviene modificando l'art. 26 del DPR 633/72.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la propria interpretazione su alcuni punti controversi della nuova normativa con la circolare n. 20/E del 29/12/2021.

Le modifiche sono frutto dell'adeguamento ai principi unionali in merito alle ipotesi di mancato incasso di corrispettivi assoggettati ad Iva, e seguono a numerosi passati mutamenti interpretativi di prassi e di giurisprudenza.

Le novità rilevanti sono:

- la possibilità da parte del creditore di portare in detrazione l'Iva relativa a crediti in procedure concorsuali sin dall'inizio della procedura e non solamente all'esito della medesima;
- la statuizione con norma di Legge che la procedura non ha l'obbligo di riversare all'erario tale Iva.

1.1.1 Le nuove regole

L'art. 26 come riscritto prevede (in sintesi, e con riferimenti ai singoli commi):

- 1) obbligo di emissione di nota di addebito nel caso di variazione in aumento di imponibile o imposta;
- 2) facoltà di portare in detrazione la minore imposta in conseguenza di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- 3) termine di un anno per l'esercizio della detrazione precedente se dipendente da sopravvenuto accordo o rettifiche di operazioni inesistenti o "sovrappagate" (art. 21, comma 7);

3-bis) applicazione della facoltà di detrazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo nei seguenti casi:

- a) procedure concorsuali (**dalla data di assoggettamento**), accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.Fall. (**dalla data di omologa**), piano attestato ex art. 67, comma 3 L.Fall. (**dalla data di pubblicazione nel registro imprese**);
- b) procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

5) Obbligo del cessionario/committente di registrare (portando a debito) la variazione effettuata dal cedente/prestatore **con eccezione delle procedure concorsuali**;

5-bis) Obbligo di emissione di nota di addebito da parte del cedente/prestatore in caso di successivo pagamento del corrispettivo e conseguente diritto del cessionario/committente di detrazione della maggiore imposta nel caso abbia registrato (a debito) la precedente variazione;

7) Correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni e nelle liquidazioni da effettuarsi con annotazioni nei libri Iva;

8) Possibilità di effettuare le variazioni (in diminuzione) di cui ai **commi 2, 3, 3-bis e 5** mediante annotazioni sui registri;

9) ... omissis ...

10) ... omissis ...

10-bis) agli effetti del comma 3-bis, lettera a) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- **della sentenza dichiarativa del fallimento¹;**
- **del provvedimento che ordina la liquidazione coatta;**
- **del decreto di ammissione al concordato preventivo;**
- **del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria.**

12) la procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso² infruttuosa in caso di assenza di beni o crediti pignorabili, impossibilità di accesso al domicilio o irreperibilità del debitore, eccessiva onerosità della procedura a seguito di tre aste deserte.

1.1.2 La decorrenza

Le variazioni normative si applicano con effetto dall'entrata in vigore del DL 73/2021 (26/05/2021)

L'art. 18 specifica ulteriormente che *"le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3-bis, e comma 5, secondo periodo si applicano alle procedure concorsuali avviate³ successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"* (26/05/2021)

1.1.3 Operatività e termini

Dottrina e prassi sono concordi nell'affermare che il diritto alla detrazione deve essere esercitato al più tardi entro il termine della dichiarazione Iva relativo all'anno di imposta in cui si verifica il presupposto ("inizio" della procedura concorsuale o infruttuosità della procedura individuale).

La prassi (circ. 20/E citata) ritiene che entro tali termini vada anche emessa apposita nota di credito (codice documento TD04 per le note di credito su fatture ordinarie e TD08 per le note di credito su fatture semplificate)⁴.

Di fatto quindi è necessario:

- Emettere la nota di credito entro il 30/04 dell'anno successivo alla decorrenza della procedura concorsuale come prevista dal comma 10-bis (termine attuale della dichiarazione Iva);
- Considerare tale credito Iva nella liquidazione del periodo di emissione;
- Considerare di conseguenza tale credito nella dichiarazione Iva relativa al periodo di emissione⁵.

¹ Va osservato che la data della sentenza dichiarativa del fallimento, come previsto dall'art. 16 ultimo comma della L.Fall., non coincide con la data di efficacia della medesima che è quella del deposito in Cancelleria, così come gli effetti verso i terzi si producono con l'iscrizione al Registro delle imprese.

² A opinione di chi scrive contrariamente a parte della dottrina va considerato che: se da un lato la locuzione "in ogni caso" usata dal Legislatore potrebbe significare che l'elencazione non sia esaustiva, i principi espressi dalla Direttiva 2006/121/CE e dalla Giurisprudenza unionale ritengono che gli stati membri possano regolare tale detrazione in funzione del grado di certezza della perdita del credito derivante dalla propria legislazione. E' chiaro quindi che una interpretazione analogica o comunque estensiva della casistica del comma 12 sia quantomeno pericolosa.

³ Va osservato che il termine "avviate" usato dal Legislatore per la decorrenza della normativa non corrisponde al termine "assoggettato a procedura concorsuale" usato per il termine iniziale della facoltà di emissione della nota di credito; è opinione di chi scrive che i due diversi termini siano utilizzati con lo stesso significato, quale indicato al comma 10-bis. E' comunque opportuno un chiarimento ufficiale in merito, anche in considerazione della prossima scadenza della dichiarazione Iva (30/04/2022).

⁴ In particolare la circolare ritiene che il documento costituisca requisito per poter operare la detrazione; ma va osservato che non vi è una specifica previsione normativa – il comma 2 dell'art. 26 non richiama l'art. 21 del DPR 633/72 – anche se un documento è sicuramente opportuno per rendere consapevole il debitore dell'eventuale obbligo di versamento dell'Iva.

⁵ Quindi ad esempio: fallimento del 2022, nota di credito emessa il 30/04/2023, credito da computare nella liquidazione di aprile 2023 e nella dichiarazione Iva relativa al 2023 da presentare entro il 30/04/2024.

NOVITA' TRIBUTARIE 2022

La circolare 20/E citata chiarisce come non sia necessaria la preventiva insinuazione al passivo della procedura per poter esercitare il diritto alla detrazione⁶.

La circolare medesima esclude che vi sia possibilità di dichiarazione integrativa per ottenere la detrazione nel caso non sia stata emessa la nota di accredito nei termini sopraindicati.

1.1.4 Osservazioni operative

Va considerato che le nuove norme riguardano solamente le procedure “avviate” del 23/02/2021, per cui per le procedure pendenti a tale data è necessario applicare le previgenti norme dell’art. 26 (esito finale della procedura).

Trattandosi di una “normale” nota di credito vanno applicati tutti i relativi principi:

- Applicazione dell’aliquota Iva originaria della fattura “accreditata”;
- Facoltà di registrazione con segno negativo nel registro delle fatture emesse o con segno positivo nel registro degli acquisti;
- Possibilità di emissione di nota di credito di sola Iva;
- Impossibilità di emissione di nota di credito su un corrispettivo per cui sia stato emesso solo lo scontrino fiscale o il documento commerciale (corrispettivi);

L’eventuale nota di debito per l’incasso di quanto dovuto successivamente all’emissione della nota di accredito, va emessa al momento del pagamento come espressamente previsto dal comma 5-bis

L’esclusione dall’obbligo di registrazione (e di conseguente versamento dell’imposta) da parte del debitore è riservato alla sole procedure concorsuali e non agli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis) o ai piani attestati (art. 67)⁷.

⁶ La posizione dell’Agenzia si fonda, esplicitamente, sul richiamo della sentenza CGUE 11/06/2020 C-146/19. Va posta attenzione al fatto che tale sentenza condiziona la detrazione al fatto che il creditore possa dimostrare che anche qualora avesse insinuato il credito questo non sarebbe stato comunque riscosso.

⁷ Come chiaramente indicato anche nella circolare dell’Agenzia 20/E citata, paragrafo 4.

1.2 FATTURAZIONE ELETTRONICA

1.2.1 La proroga del divieto di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie

Art. 5 comma 12-quater D.L. 146/2021

La norma vieta anche per l'anno 2022 l'emissione della fattura elettronica per quei soggetti che:

- sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (D.L. 119/2018 art. 10-bis);
- effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

In questi casi, infatti, resta l'obbligo di emissione di documentazione cartacea anche nel caso in cui l'invio al Sistema TS non avvenga per opzione del cessionario/committente.

Il D.M. 19/10/2020 ha inoltre modificato le informazioni da trasmettere al Sistema TS relativamente alle spese sanitarie e veterinarie; infatti, tramite la trasmissione al Sistema si assolvono anche gli obblighi di invio dei dati delle fatture relative alle prestazioni sanitarie che non possono essere oggetto della fatturazione elettronica. Il Sistema TS metterà poi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati fiscali delle fatture ricevute dagli operatori sanitari a eccezione della descrizione dell'operazione e dei dati fiscali del cliente al fine di rispettare quanto disposto dall'art. 9 del regolamento UE 27/04/2016 n. 679 che vieta il trattamento di dati relativi alla salute al fine di tutela della *privacy*.

1.2.2 Il (futuro) obbligo per i soggetti in regime forfettario

Con decisione 2021/2251 del Consiglio europeo del 13/12/2021 l'Italia è stata autorizzata ad imporre l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti forfettari.

Tale obbligo non è ancora stato previsto da alcuna norma interna.

1.2.3 Il divieto di emissione di fattura nei confronti dei privati se non richiesta

Il provvedimento del Garante per la Privacy del 22/12/2021 ha statuito che l'emissione della fattura elettronica nei confronti dei soggetti privati può essere effettuata solo per obbligo di Legge o su richiesta del consumatore finale.

1.3 ALTRE NOVITÀ IVA

1.3.1 Differimento modifiche esterometro

Art. 1 comma 3-bis DL 146/2021

E' stata prorogata al 1/7/2022 l'abolizione del cd. "esterometro" trimestrale e il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere con utilizzo del formato Xml delle fatture elettroniche e attraverso il sistema di interscambio.

La trasmissione delle operazioni attive dovrà avvenire entro i termini previsti per le fatture elettroniche e per le operazioni passive entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell'operazione.

Rimane fermo l'esonero per tutte le operazioni già documentate da bolla doganale o per cui è emessa facoltativamente la fattura elettronica o, ancora, per cui è ricevuta la fattura elettronica stessa (soggetti solo identificati in Italia che emettono facoltativamente la fattura elettronica).

Le sanzioni sono fissate in euro 2 per ogni documento con il limite massimo di euro 400 mensili (sanzioni ridotte alla metà nel caso di tardività non superiore a quindici giorni).

I dettagli operativi sono già disponibili nel provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 89757/2018, modificato dal provvedimento 374343/2021.

NOVITA' TRIBUTARIE 2022

1.3.2 Regime Iva enti non commerciali

Art. 15 co 15-quater, quinquies e sexies D.L. 146/2021 – Art. 1, comma 683 L. 234/2021

Con effetto dal 1/1/2024 viene notevolmente limitata l'esclusione da Iva per le operazioni poste in essere dagli enti non commerciali nei confronti dei proprio associati.

Le norme di modifica del DPR 633/72 sono contenute nel D.L. 146/2021, il quale ne prevedeva l'applicazione dal 1/1/2022; termine prorogato dall'art. 1, comma 683 della L. 234/2021 al 1/1/2024.

1.3.3 Non imponibilità trasporti art. 9

Art. 5-septies D.L. 146/2021

Con effetto dal 1/1/2022 la non imponibilità prevista dall'art. 9 comma 1, n. 2) del DPR 633/72 (servizi di trasporto di beni in esportazione, in transito in temporanea importazione o in importazione ...) è esclusa se tali servizi non sono resi direttamente all'esportatore, all'importatore, al titolare del regime di transito, al destinatario dei beni o allo spedizioniere⁸.

1.3.4 Aliquota Iva gas primo trimestre 2022

Art. 1 comma 506 L. 234/2021.

E' prevista l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 5% per le forniture di gas metano ad uso civile o industriale relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. L'aliquota ridotta si applica sia per gli addebiti per consumi stimati che per consumi effettivi, anche imputabili solo proporzionalmente al periodo agevolato.

1.3.5 Modelli Intra

Determinazione Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 493869 del 23/12/2021.

Con effetto dagli elenchi aventi periodi di riferimento dal 1/1/2022:

- 1) Per gli acquisti di beni:
 - A. è stato abolito l'obbligo di presentazione degli elenchi Intra acquisti trimestrali;
 - B. per l'obbligo di presentazione mensile acquisti, è stato elevato il limite minimo di acquisti ad almeno 350.000 euro in alcuno dei quattro trimestri precedenti;
 - C. non è più necessario indicare lo stato del fornitore, il codice iva del medesimo e l'ammontare delle operazioni in valuta.
- 2) Sia per le cessioni che per gli acquisti e relativamente a spedizioni di valore inferiore ad euro 1.000 è possibile utilizzare un codice unico di nomenclatura doganale (995000000).
- 3) Per gli acquisti di servizi:
 - A. è stato abolito l'obbligo di presentazione degli elenchi Intra trimestrali;
 - B. non è più necessario indicare il codice IVA del fornitore, l'ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione, la modalità di incasso e il Paese di pagamento.
- 4) E' stata introdotta una nuova sezione del modello per beni oggetto di cessione comunitarie in regime di cd "call-off stock".

⁸ La norma è stata introdotta per adeguare la normativa italiana all'interpretazione della GCUE causa C-288/16 del 29/06/2017.

2 IRAP E TRIBUTI LOCALI

2.1 ABOLIZIONE IRAP SOGGETTI INDIVIDUALI

L'Art. 1, comma 8 della L. 234/2021 esclude dall'applicazione dell'Irap, con effetto dal periodo di imposta 2022 tutte le persone fisiche esercenti attività commerciali o esercenti arti e professioni.

Tali soggetti non saranno quindi obbligati al versamento degli acconti Irap per l'anno d'imposta 2022.

2.2 ALTRE NOVITÀ

2.2.1 Definizione Abitazione principale agli effetti dell'IMU

Art. 5-decies D.L. 146/2021

Modificando l'art. 1, comma 741, lettera b) della L. 160/2019 la norma estende la previsione della norma medesima agli immobili situati al di fuori del territorio comunale e prevede la scelta da parte dei componenti del nucleo familiare dell'immobile da considerare abitazione principale agli effetti dell'Imu.

In sostanza viene specificato che se i componenti del medesimo nucleo familiare hanno residenza o dimora abituale in immobili diversi, indipendentemente dal fatto che siano o meno collocati nel territorio del medesimo comune, solo uno degli immobili sarà considerato abitazione principale secondo la scelta dei componenti del nucleo familiare.

2.2.2 Imu pensionati residenti all'estero

Art. 1 comma 743 L. 234/2021

La norma riduce dal 50% al 37,5%, solo per l'anno 2022, l'aliquota Imu per i contribuenti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, proprietari o usufruttuari di una unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso.

3 DETRAZIONI EDILIZIE – MODIFICHE E PROROGHE

3.1 ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

Già con il D.L. 157/2021 e con effetto dal 12/11/2021 è stato previsto il rilascio delle attestazioni tecniche e del visto di conformità per usufruire degli ulteriori bonus.

Il D.L. non verrà convertito ma le relative disposizioni, ulteriormente modificate, sono state recepite dalla L. 234/2021 che ha anche fatto salvi gli effetti dal D.L. medesimo.

Il quadro complessivo quindi oggi può così essere riassunto:

In caso di cessione o sconto in fattura:

- Obbligo di asseverazione tecnica di congruità
- Obbligo di visto di conformità

Esclusione dagli obblighi in caso di:

- Interventi classificati come attività di edilizia libera;
- Interventi di importo complessivo non superiore ad euro 10.000, con eccezione del “bonus facciate”.

Detrazione delle spese per asseverazione e visto di conformità per tutti bonus (e non più solo per il superbonus).

Per il solo “superbonus 110%”: obbligo di asseverazione e di visto di conformità anche per la detrazione in dichiarazione, salvo l'utilizzo del precompilato o la presentazione tramite il sostituto d'imposta.

Tale ultima disposizione si applica per le spese sostenute dal 12/11/2021.

3.2 NUOVI BONUS

3.2.1 Nuovo bonus “barriere architettoniche”

Art. 1 comma 42 della Legge 234/2021.

La detrazione è pari al 75% delle spese documentate sostenute dal 1/1/2022 al 31/12/2022 finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

E ripartita in cinque rate annuali di pari importo e spetta nel limite massimo di spesa agevolata di euro 50.000 per ogni unità immobiliare indipendente.

Per i lavori su parti comuni di edifici composti da più unità spetta nel limite di 40.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità se l'edificio è composto da 2 a 8 unità e nel limite di 30.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità se l'edificio è composto di più di 8 unità immobiliari.

Anche per questo “bonus” è prevista l'opzione per sconto in fattura o cessione ex art. 121 comma 2 DL 34/2020.

3.2.2 Nuovo credito di imposta per sistemi di accumulo

Art. 1 comma 812 L. 234/2021.

La norma introduce un credito di imposta per le spese relative all'installazione di impianti di accumulo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, anche tali impianti sono già esistenti e/o beneficiari degli incentivi per il cd. “scambio sul posto”.

NOVITA' TRIBUTARIE 2022

La dotazione finanziaria è di 3.000.000 di euro nel 2022 e le modalità di utilizzo e di accesso all'agevolazione saranno stabilite con apposito Decreto del MEF.

3.3 PROROGHE BONUS EDILIZI

3.3.1.1 Proroga detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio

La maggiorazione al 50% della detrazione IRPEF ai sensi dell'art. 16-bis co. 3 del TUIR viene prorogata al 31/12/2024 dal comma 37 art. 1 della Legge 234/2021.

E' parimenti prorogato a tale data anche il limite di euro 96.000.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni relative (rateazione in 10 anni, cedibilità del credito, detrazione per acquisto immobili ristrutturati, ecc.).

3.3.1.2 Sismabonus

Viene prorogato al 31/12/2024 dal comma 37 art. 1 della Legge 234/2021.

Rimangono ferme tutte le relative disposizioni (art. 1-bis e seguenti dell'art. 16 del DL 63/2013).

3.3.1.3 "Bonus mobili"

Viene prorogato al 31/12/2024 dal comma 37 art. 1 della Legge 234/2021.

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano gli interventi edilizi "collegati" iniziati dal 1/1/2021.

Il massimale di spesa è ridotto ad euro 10.000 per l'anno 2022 ed è ulteriormente ridotto ad euro 5.000 per gli anni 2023 e 2024.

Rimangono ferme tutte le altre condizioni (detrazione nella misura del 50 % per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione, ecc.).

3.3.1.4 Proroga detrazione riqualificazione energetica degli edifici

Viene prorogato al 31/12/2024 dal comma 37 art. 1 della Legge 234/2021.

Rimane invariato l'intero impianto normativo (art. 1 commi 344-349 L. 296/2006, art. 14 DL 63/2013 – misure del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%)

3.3.1.5 Bonus facciate

Viene prorogato al 31/12/2022 dal comma 39 art. 1 della Legge 234/2021.

La misura viene ridotta dal 90% al 60%.

3.3.1.6 Bonus verde

Viene prorogato al 31/12/2024 dal comma 39 art. 1 della Legge 234/2021.

Rimangono ferme misure e condizioni (detrazione 36% su una spesa massima di 5.000 euro per ogni unità abitativa, ecc.)

3.3.1.7 Superbonus 110%

Viene prorogato come segue:

- Fino al 31/12/2025 per i condomini e per le persone fisiche proprietarie di interi edifici composti da due a quattro unità immobiliari, e per gli interventi effettuati da Onlus, Odv e APS; l'agevolazione viene però ridotta al 70% per l'anno 2024 e al 65% per l'anno 2025;
- Fino al 31/12/2023 per gli IACP ed enti equiparati, dalle cooperative edilizie, a condizione che al 30/06/2023 sia realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- Fino al 31/12/2022 per interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche a condizione che al 30/06/2022 sia realizzato almeno il 30% dell'intervento complessivo.

3.4 TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI BONUS

A seguito dell'Intervento dell'OIC di agosto 2021 il quadro del trattamento contabile delle agevolazioni è così sintetizzabile.

3.4.1 Beneficiario che utilizza la detrazione

L'intervento dell'Oic classifica la detrazione come "contributo in conto impianti", con tutte le conseguenze anche fiscali.

Ciò contrariamente a quanto prima sostenuto dalla DRE Piemonte nella risposta a interpello n. 901-445/2020, la quale precisava che *"la detrazione non rappresenta né un contributo né un credito d'imposta"* e inoltre la finalità *"è proprio quella di ridurre il carico fiscale"*⁹.

3.4.2 Beneficiario che "cede il credito derivante dalla detrazione"

Nel caso di cessione dell'agevolazione si realizza un contributo attivo rilevante contabilmente e fiscalmente.

Tale contributo verrà rappresentato:

- **se relativo ad immobilizzazioni** secondo uno dei due metodi accettati dai principi contabili (diretto a riduzione del costo storico dell'immobilizzazione e quindi influente sui futuri ammortamenti, oppure indiretto con rappresentazione in A.5 del conto economico e risconto per la vita utile dell'immobilizzazione);
- **se relativo a beni merce** integralmente in A.5 del conto economico quale contributo in conto esercizio.

E' opinione prevalente che, in capo al primo beneficiario che realizza la cessione dell'agevolazione, non vada rappresentata la differenza di natura finanziaria tra il valore nominale della detrazione ed il corrispettivo ricevuto.

3.4.3 Cessionario che a propria volta cede l'agevolazione

Il cessionario "sconta" dal proprio credito verso il cedente l'importo dell'agevolazione "ricevuto" nella misura riconosciuta al proprio cliente; si ritiene corretta la rappresentazione contabile del solo diverso debitore verso cui si vanta il credito (l'erario anziché il cliente) al valore riconosciuto, ignorando il maggior valore nominale dell'agevolazione.

Successivamente, al momento della cessione ad un terzo, riceverà tipicamente in contropartita un corrispettivo sotto la pari, inferiore al valore nominale del credito ricevuto, in quanto tale operazione è assimilabile ad un'anticipazione finanziaria da parte del terzo.

Tale differenza viene contabilmente rilevata quale onere finanziario a conto economico totalmente di competenza dell'esercizio in cui avviene la cessione e deducibile fiscalmente¹⁰.

3.4.4 Cessionario che utilizza in proprio l'agevolazione

In tal caso:

- se il cessionario ha rilevato l'acquisizione dell'agevolazione al valore di costo (come nell'ipotesi precedente) l'importo del maggiore utilizzo dell'agevolazione in proprio costituirà componente contabile positivo, fiscalmente rilevante, nell'esercizio di utilizzo del credito (maggiore);

⁹ Sulla base di tale principio appare contabilmente corretto non rappresentare tale detrazione nell'esercizio di insorgenza del diritto ma solo, implicitamente quale riduzione del carico fiscale a conto economico, negli esercizi in cui le imposte sono effettivamente ridotte a causa della detrazione.

¹⁰ Alcuni commentatori ritengono che tale onere sia deducibile anche agli effetti Irap per la sua riconducibilità a ricavi d'esercizio; sarà opportuno attendere conferme ufficiali in merito.

NOVITA' TRIBUTARIE 2022

- se il cessionario ha rilevato invece l'acquisizione dell'agevolazione al valore nominale (il 110%) l'emersione del componente contabile positivo, fiscalmente rilevante, avviene interamente nell'esercizio di acquisizione salvo l'attualizzazione prevista per l'applicazione del cd. "costo ammortizzato".

4 RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE E MISURE PER LE FAMIGLIE

4.1 LE MODIFICHE ALL'IRPEF

Art. 1 commi 2-4 L. 243/2021

Le norme anticipano con effetto dal 1/1/2022 parte della riforma fiscale organica, una delle azioni chiave del PNRR, che è oggetto del Disegno di Legge delega al Governo in corso di approvazione parlamentare con l'obiettivo, tra gli altri, di razionalizzare e semplificare il sistema tributario.

Prevedono:

- La rimodulazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote applicabili (riduzione da 5 a 4);
- La modifica delle detrazioni di imposta;
- La modifica del "trattamento integrativo della retribuzione" (cd "bonus di 100 euro").

4.1.1 I nuovi scaglioni e le nuove aliquote

Con effetto dal 2022 sono in vigore i seguenti scaglioni ed aliquote Irpef:

- 23% fino ad euro 15.000 (invariato);
- 25% da 15.001 fino a 28.000 (diminuzione del 3%);
- 35% da 28.001 fino a 50.000 (diminuzione del 3% e riduzione limite massimo di 5.000 euro);
- 43% oltre 50.000 (soppresso lo scaglione del 41%).

4.1.2 I nuovi importi delle detrazioni di imposta da lavoro e assimilati

La detrazione per redditi di lavoro dipendente ed assimilati è così strutturata:

Per redditi complessivi fino a 15.000 euro:

- È pari ad euro 1.880 rapportata ai periodi di lavoro nell'anno con un minimo di euro 690, aumentato ad euro 1.380 per i lavoratori a tempo determinato.

Per redditi complessivi da 15.001 euro fino a 28.000 euro:

- E' pari ad euro $1.910 + 1.190 \times (28.000 - \text{il reddito complessivo}) / 13.000$
- E' rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
- E prevista una ulteriore detrazione di euro 65 se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 28.000 euro.

Per i redditi complessivi da 28.001 euro fino a 50.000 euro:

- E' pari ad euro $1.910 \times (50.000 - \text{il reddito complessivo}) / 22.000$;
- E' rapportata al periodo di lavoro nell'anno;
- E prevista una ulteriore detrazione di euro 65 se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 35.000 euro.

La detrazione per redditi da pensione è così strutturata:

Per redditi complessivi fino a 8.500 euro:

- E' pari ad euro 1.955 rapportata al periodo di pensione nell'anno, con un minimo di euro 713.

Per redditi complessivi da 8.501 euro fino a 28.000 euro:

- E' pari ad euro $700 + 1.255 \times (28.000 - \text{il reddito complessivo}) / 19.500$
- E' rapportata al periodo di pensione nell'anno.
- E prevista una ulteriore detrazione di euro 50 se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 28.000 euro.

Per i redditi complessivi da 28.001 euro fino a 50.000 euro:

NOVITA' TRIBUTARIE 2022

- E' pari ad euro $700 \times (50.000 - \text{il reddito complessivo}) / 22.000$;
- E' prevista una ulteriore detrazione di euro 65 se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 29.000 euro.

La detrazione per i pensionati spetta anche ai soggetti percettori di assegni periodici dal coniuge separato o divorziato, ma in tal caso non è previsto il ragguaglio al periodo.

La detrazione per gli altri redditi assimilati, per i redditi di lavoro autonomo, di impresa minore e di alcuni redditi diversi è così strutturata:

Per redditi complessivi fino a 5.500 euro:

- E' pari ad euro 1.265.

Per redditi complessivi da 5.501 euro fino a 28.000 euro:

- E' pari ad euro $500 + 765 \times (28.000 - \text{il reddito complessivo}) / 22.500$
- E' prevista una ulteriore detrazione di euro 50 se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.

Per i redditi complessivi da 28.001 euro fino a 50.000 euro:

- E' pari ad euro $500 \times (50.000 - \text{il reddito complessivo}) / 22.000$;
- E' prevista una ulteriore detrazione di euro 65 se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 29.000 euro.

4.1.3 Le detrazioni d'imposta per i familiari a carico e l'assegno unico per i figli

Non vi sono variazioni per le detrazioni per il coniuge e per gli altri familiari a carico.

Con effetto dal 1/3/2022 è stato introdotto l'assegno unico universale per i figli in sostituzione delle provvidenze prima previste ed in particolare delle detrazioni fiscali, che rimangono in vigore quindi fino al 28/2/2022¹¹.

L'assegno unico:

- spetta su base mensile dal mese di marzo di ogni anno al mese di febbraio dell'anno successivo
- viene richiesto all'Inps che lo erogherà direttamente ai beneficiari
- è commisurato all'Isee familiare in assenza del quale spettano gli importi minimi
- non concorre alla formazione del reddito complessivo.

E' riconosciuto:

- Per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, dal settimo mese di gravidanza;
- Per ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento di 21 anni a condizione che frequenti corsi di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea, svolga tirocinio o attività lavorativa limitata con reddito inferiore ad euro 8.000 annui, oppure sia registrato come disoccupato in cerca di lavoro oppure ancora svolga il servizio civile universale.
- Per ogni figlio disabile, senza limiti di età.

Il richiedente:

- Deve essere cittadino italiano in altro stato Ue o suo familiare oppure titolare di un permesso di soggiorno permanente o di lunga durata e per lavoro o ricerca di durata almeno annuale
- Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia (soggetto passivo Irpef);
- Essere residente e domiciliato assieme ai figli a carico in Italia, per tutta la durata del beneficio;
- Essere residente in Italia da almeno due anni oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

¹¹ Art. 2 D.L. 46/2021 e D.Lgs. 29/12/2021 n. 230.

NOVITA' TRIBUTARIE 2022

L'importo è parametrato all'Isee familiare e sono previste maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo, madri di età inferiore a 21 anni, figli con disabilità.

Per i figli di età pari o superiore a 21 anni rimangono quindi in vigore le detrazioni attuali che, nel caso di disabili, spettano comunque in aggiunta all'assegno unico medesimo ma senza le maggiorazioni prima previste in caso di disabilità.

4.1.4 Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"

Il trattamento integrativo istituito con effetto dal 1/7/2020 dagli artt. 1 e 3 del D.L. 3/2020 viene modificato in funzione dell'adeguamento alle nuove detrazioni, aliquote e scaglioni di reddito.

Il limite di reddito complessivo per il diritto al trattamento di 1.200 euro su base annua è ridotto ad euro 15.000.

Per il reddito complessivi da euro 15.001 ad euro 28.000 è introdotta una particolare clausola di salvaguardia che consente il trattamento nella misura massima di euro 1.200 ma nel limite della differenza tra l'Irpef lorda e la somma delle detrazioni per familiari a carico, delle detrazioni per reddito di lavoro dipendente ed assimilati (escluse le pensioni), delle detrazioni per interessi su mutui contratti fino al 31/12/2021 e delle rate di detrazioni per spese sanitarie e spese edilizia sostenute fino al 31/12/2021.

4.2 DETRAZIONE GIOVANI INQUILINI

Art. 1 comma 155 L. 234/2021

La norma interviene, a regime e con effetto dal 2022, sull'art. 16, comma 1-ter del Tuir modificando la detrazione già prevista per i giovani:

- Stabilendo l'età dei beneficiari da 20 a 31 anni non compiuti (anziché dai 20 ai 30 precedenti);
- Prevedendo il requisito della residenza nell'immobile oggetto di locazione, anziché dell'abitazione principale;
- Elevando la detrazione al 20% del canone con un minimo di 991,60 euro ed un massimo di 2.000 euro.

4.3 PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36

Art. 1 commi 151 – 153 L. 234/2021

Introdotte dall'art. 64, commi da 6 a 11 del D.L. 73/2021 le agevolazioni sono state prorogate dal 30/06/2022 al 31/12/2022.

Si tratta di agevolazioni, riservate ai soggetti di età inferiore ai 36 anni e con Isee non superiore a 40.000, per l'acquisto della prima casa (anche in nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione), consistenti nell'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale (o un credito pari all'Iva corrisposta) e nell'esenzione da imposta sostitutiva per i mutui erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile agevolato.

5 SOSPENSIONE TERMINI PER MALATTIA, INFORTUNIO O DECESSO DEL PROFESSIONISTA

Art. 1 commi 927-944 L. 234/2021

Le norme prevedono la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali a carico di professionisti colpiti da malattia o infortunio oppure deceduti.

5.1 GLI ADEMPIMENTI

Rientrano nella norma tutti i termini tributari relativi ad adempimenti a carico del professionista¹².

5.2 I SOGGETTI

Rientrano i professionisti che esercitano quale attività prevalente quella per cui sono iscritti ad Albi professionali.

Vi rientrano anche le associazioni professionali o STP a condizione che il numero degli associati non sia superiore a due oppure che il singolo professionista colpito dall'evento sia "nominativamente responsabile" dell'adempimento.

5.3 GLI EVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA SOSPENSIONE

Gli eventi previsti sono

- la grave malattia (correlata al lavoro o meno)
- l'infortunio (avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o meno)

da cui sia derivata

- la morte,
- l'invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale,
- l'invalidità temporanea assoluta al lavoro per più di tre giorni come prevista dal T.U. degli infortuni sul lavoro.

Danno altresì diritto alla sospensione

- l'intervento chirurgico
- il parto prematuro
- l'interruzione della gravidanza oltre il terzo mese

Il comma 933 precisa, tra le altre, le definizioni di seguito sintetizzate:

per infortunio si intende: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

per grave malattia si intende: uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, tale da determinare il mancato svolgimento dell'attività professionale a causa della necessità di cure immediate ospedaliere o domiciliari oppure di indagini e analisi a tutela dello stato di salute.

Per intervento chirurgico si intende: l'intervento svolto presso una struttura sanitaria necessario per la salvaguardia dello stato di salute.

¹² Il comma 927 si riferisce ad adempimenti "a carico del libero professionista", il successivo comma 934 si riferisce ad adempimenti "a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista" quando prevede l'obbligatorietà del mandato, il comma 929 però prevede la sospensione soltanto per "un termine ... per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista"; è parere di chi scrive che la norma dovrebbe, per logica, riguardare anche gli adempimenti propri del professionista, ma un tanto va certamente confermato da una interpretazione ufficiale.

5.4 I TERMINI OGGETTO DI SOSPENSIONE

La sospensione riguarda i termini tributari stabiliti in favore della pubblica amministrazione che hanno carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e¹³ penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente¹⁴.

5.5 L'ESONERO DA RESPONSABILITÀ E LA SOSPENSIONE DEI TERMINI

In caso di inabilità temporanea la norma prevede che nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente, a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della Pubblica amministrazione nei sessanta giorni successivi all'evento, per le prestazioni a carico del cliente affidate al professionista¹⁵. Non sono quindi applicabili sanzioni.

Le norme stabiliscono poi che i termini tributari sopraindicati sono sospesi fino al trentesimo giorno:

- dalle dimissioni o dal termine delle cure domiciliari, in caso di degenza o cure domiciliari superiori a tre giorni.
- dal parto in caso di parto prematuro;
- dall'interruzione della gravidanza oltre il terzo mese.

I termini sono invece sospesi per sei mesi in caso di decesso.

Nel caso di termini stabiliti per il versamento di somme, dalla scadenza alla data di effettivo pagamento sono dovuti gli interessi al tasso legale, da versare contestualmente al tributo.

5.6 DOCUMENTAZIONE E PROCEDURA

Sono previsti:

- Il mandato di data anteriore al ricovero o all'inizio della cura domiciliare;
- Il certificato medico attestante la decorrenza rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante;
- Nel caso di parto prematuro, il certificato medico attestante la gravidanza, la data presunta del parto, la data di ricovero e le data effettiva del parto;
- Nel caso di interruzione di gravidanza, il certificato medico attestante la gravidanza e la data presunta del suo inizio e la data dell'interruzione.

Tali documenti devono essere trasmessi a mezzo Pec o raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia Entrate e della Pubblica amministrazione competenti.

Per la sola interruzione di gravidanza è previsto il termine di quindici giorni dalla data dell'interruzione.

In caso di decesso il cliente è tenuto a trasmettere il mandato entro trenta giorni dall'evento medesimo.

5.7 CONTROLLI E SANZIONI

La pubblica amministrazione ha facoltà di richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti dei professionisti che chiedono l'applicazione della sospensione.

Coloro che beneficiano della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

¹³ La congiunzione "e" è certamente da leggersi "o"

¹⁴ E' opinione dottrinale che le norme non possano applicarsi ai termini relativi al contenzioso tributario e neppure al precontenzioso; un chiarimento, specialmente per il precontenzioso sarebbe auspicabile.

¹⁵ Le ipotesi di parto prematuro, interruzione della gravidanza e morte non sono esplicitamente richiamate agli effetti dell'esonero da responsabilità.

6 ALTRE NOVITÀ

6.1 PROROGA “PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX”

Art. 1 comma 12 L. 234/2021

La norma prevede il rinvio dell'applicazione della cd. “Plastic Tax” e della cd. “Sugar Tax” al 1/1/2023.

6.2 LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE

L'art. 5-quater del D.L. 176/2021 modifica in parte il divieto di utilizzo del contante per le transazioni non inferiori a 1.000 euro, ripristinando il limite di 3.000 euro per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta effettuate dai soggetti iscritti nell'apposito registro (cd “cambiavalute”).

Rimane ferma la soglia di 15.000 euro per i pagamenti in contanti di beni e prestazioni legate al turismo, effettuati da persone fisiche straniere presso i commercianti al minuto e le agenzie di viaggi.

6.3 SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Art. 1 comma 711 L. 234/2021

La norma prevede l'estensione della possibilità di non operare oppure operare in misura ridotta gli ammortamenti anche nel bilancio successivo a quello relativo all'esercizio in corso al 14/08/2020, a condizione che anche in tale primo esercizio si sia optato per l'azzeramento o la misura ridotta¹⁶.

Per coerenza sistematica si ritiene che i mancati ammortamenti di tale secondo esercizio (2021 per i soggetti solari) vadano ricalcolati secondo la stessa metodologia di quelli del primo esercizio, realizzando di fatto una sospensione del piano di ammortamento di due anni.

6.4 ASSEMBLEE A DISTANZA – PROROGA AL 31/07/2022

L'art. 3 del D.L. 228/2021 proroga la disposizione emergenziale per cui, indipendentemente dalle previsioni statutarie, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31/07/2021, disposizione che è prevista dall'art. 106, comma 7 del D.L. 18/2020.

Non vi sono proroghe del termine di approvazione del bilancio (che rimane a 120 giorni salvo previsioni statutarie di rinvio a 180 giorni).

Per le sedute di Cda e Collegi sindacali, al momento non vi è una proroga a tale data, saldo la proroga al 31/03/2022 dell'art. 73, comma 4 del D.L. 18/2020 “trascinata” della proroga dello stato emergenziale operata dal D.L. 221/2021.

6.5 IMPOSTE FISSE PER TRASFERIMENTO DI IMMOBILI NELL'AMBITO DI CESSIONI D'AZIENDA

Art. comma 237 L. 234/2021

La norma prevede che con effetto dal 2022 il trasferimento di immobili strumentali cd “per natura”, nell'ambito di una cessione di azienda o di un ramo di essa, sconta l'imposta di registro, ipotecaria e

¹⁶ Va segnalato anche che alcuni autori evidenziano dubbi sulla possibilità di replicare la riduzione o l'azzeramento dell'ammortamento sulle immobilizzazioni per cui nel primo esercizio gli ammortamenti sono stati effettuati ordinariamente, pur avendo ridotto o azzerato l'ammortamento di altre immobilizzazioni; pur apparendo tale lettura non conforme al dettato normativo, sul punto si auspica un chiarimento ufficiale.

NOVITA' TRIBUTARIE 2022

castale nella misura fissa di euro 200 per ciascuna imposta (anziché il 9% di registro e 50 euro fisse per ipotecarie e catastali).

Condizioni per tale agevolazione sono:

- La continuazione dell'attività;
- Il mantenimento degli assetti occupazionali.

E' prevista la tassazione in misura ordinaria se venisse cessata l'attività o gli immobili venissero trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, nei cinque anni successivi dall'acquisto.

In attesa di interpretazioni ufficiali, va intanto osservato che:

- La decadenza dalle agevolazioni, dal dato letterale, non comporterebbe sanzioni, ma soltanto la corresponsione del dovuto;
- Il termine *"immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni"* sembra difficilmente applicabile ai terreni;
- Il termine *"trasferimento"* sembra comprendere anche il trasferimento di ogni diritto reale sugli immobili in questione;
- Non vi è ipotesi di decadenza per il mancato mantenimento degli assetti occupazionali;
- Non viene esplicitamente regolata l'eventuale decadenza nei casi in cui l'immobile venisse nuovamente ceduto quale parte di azienda o ramo d'azienda con continuazione di attività e mantenimento degli assetti occupazionali oppure nell'ambito di scissioni o fusioni.

6.6 LIMITE PER COMPENSAZIONI

Art. 1 comma 72 L. 234/2021

E' introdotto a regime dal 2022 il nuovo limite di euro 2.000.000 per le compensazioni (cd "in F24") di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

6.7 TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con effetto dal 1.1.2022 la misura del tasso di interesse legale è fissata nel 1,25% annuo (DM 13/12/2021). Di seguito alcuni effetti della variazione del tasso legale.

6.7.1.1 Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede che per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti dei tributi è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso prevedendo il versamento di una sanzione ridotta e di interessi moratori calcolati al tasso legale. Detti interessi maturano giorno per giorno a partire dal primo giorno successivo a quello entro il quale l'adempimento deve essere assolto e fino alla data di effettuazione del pagamento.

L'applicazione del tasso legale segue il criterio *pro rata temporis* e quindi nello specifico:

- all'1% dall'1/1/2014 al 31/12/2014;
- allo 0,5% dall'1/1/2015 al 31/12/2015;
- allo 0,2% dall'art. 1/1/2016 al 31/12/2016;
- allo 0,1% dall'1/1/2017 al 31/12/2017;
- allo 0,3% dall'1/1/2018 al 31/12/2018;
- allo 0,8% dall'1/1/2019 al 31/12/2019;
- allo 0,05% dall'1/1/2020 al 31/12/2020;
- allo 0,01% dall'1/1/2021 al 31/12/2021.
- All'1,25% dal 1/1/2022.

6.7.1.2 Rateizzazione delle somme a seguito all'adesione ad istituti deflattivi del contenzioso

La riduzione allo 1,25% del tasso di interesse legale rileva anche in merito al pagamento rateale delle somme dovute per effetto degli istituti deflattivi del contenzioso:

- accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218 del 19/6/97 art. 8);
- acquiescenza all'accertamento (D.Lgs. n. 218 del 19/6/97 art. 15);
- conciliazione giudiziale (D.Lgs. n. 546 del 31/12/92 art. 48)

6.7.1.3 Rateizzazione delle somme dovute per l'adesione alle definizioni agevolate

Il tasso di interesse legale si applica anche in caso versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate previste dal D.L. n. 119 del 23/10/2018 conv. L. n. 136 del 17/12/2018, la così detta "pace fiscale". Specificatamente:

- processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24/10/2018 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 119/2018;
- avvisi di accertamento o in rettifica, avvisi di liquidazione e atti di recupero notificati entro il 24/10/2018 ai sensi dell'art. 2 del D.L. 119/2018;
- inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018 ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 119/2018;
- accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24/10/2018, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L. 119/2018;
- controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti al 24/10/2018, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018.

6.7.1.4 Rateizzazione imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale all'1,25% **non** rileva per la rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni prevista dalla L. 448/2001 e successive modificazioni/ integrazioni.

6.7.1.5 Adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette

I coefficienti per la determinazione dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e di donazione sono stati adeguati al nuovo tasso di interesse legale con successivo D.M. 21/12/2021.

6.7.1.6 Effetti ai fini contributivi

Il nuovo tasso di interesse legale avrà effetti anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o il ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali (L. n. 388 del 23/12/2000 art. 116).